

Lo sai che...

Attività per le quali l'aliquota non aumenta al 26%**Lo sai che la ritenuta e l'imposta sostitutiva è elevata al 26% ma non per tutti?**

Esclusioni dall'incremento della ritenuta e imposta sostitutiva al 26%		Aliquota
Sono esclusi dall'incremento dell'aliquota al 26%, gli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del Tuir e redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-ter del Tuir, relativi a:		
Obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 DPR n. 601/73 (ossia, gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio)		12,5
Obbligazioni emesse da stati e relativi enti territoriali inclusi nella white list		12,5
Interessi su titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, co. 4 del D.L. n.70/2011. In caso di plusvalenza da cessione, tuttavia, l'aliquota è del 26%.		5
Interessi di cui al co. 8-bis) dell'art. 26-quater) DPR n. 600/73 (interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori, negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo SEE che sono inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 e succ. mod. e integr.)		5
Utili di cui all'art. 27, co. 3, DPR n. 600/73 secondo periodo (fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir)		11
Utili di cui all'art. 27, co. 3-ter, DPR 600/1973, corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo SEE che sono inclusi nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell'art.168-bis del Tuir, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del predetto TU e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del medesimo TU, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.		1,375
Risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005)		Tassazione articolata
Disposizioni correlate		
L'esigenza di mantenere il livello di tassazione del 12,50% sui rendimenti di queste obbligazioni e altri strumenti finanziari viene tutelata (decreto 13.12.2011 c.d. Decreto determinazione quote titoli pubblici) facendo sì che i proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti strumenti finanziari sono assunti nel limite del 48,08% del loro ammontare (nuova aliquota $26 \times 48,08\% = 12,5\%$). Tale meccanismo si applica anche a strumenti finanziari complessi che contengono i predetti titoli pubblici, quali ad esempio, fondi comuni d'investimento, polizze assicurative, etc.		